



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONI COMUNALI

10 MAGGIO 2015

Calendario delle principali operazioni elettorali

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONI COMUNALI»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per i seggi.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

Premessa

La presente pubblicazione reca il calendario delle principali operazioni previste dalla legge per le elezioni dei consigli comunali che si terranno domenica 10 maggio 2015, e, in caso di ballottaggio, domenica 24 maggio 2015.

Si ritiene, così, di poter fornire a tutti gli Organi, ai quali la legge demanda la realizzazione di particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la loro tempestiva attuazione nei termini e nei modi voluti dal legislatore.

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.
Disposizioni in materia di elezioni comunali.

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

(Omissis)

Art. 21

(Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Regione fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

(Omissis)

DECRETO N. 47
CONVOCAZIONE COMIZI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI 2015

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 “Disposizioni in materia di elezioni comunali”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;

Visto l'articolo 20 della l.r. 4/1995 che stabilisce quanto segue: “Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre...”;

Considerato che i consigli comunali di 68 dei 74 Comuni della Regione, eletti il 23 maggio 2010, sono da rinnovare per la scadenza naturale del mandato;

Preso atto che continua regolarmente il mandato del consiglio comunale del Comune di Ayas, eletto il 15 maggio 2011, dei Comuni di Arnad, Issime e Valsavarenche, eletti il 27 maggio 2012, del Comune di Courmayeur, eletto l'11 novembre 2012 e del Comune di Gaby, eletto il

10 novembre 2013;

Visti gli articoli 2 e 44 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

DECRETA

la data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali in ciascuno dei seguenti Comuni della Valle d'Aosta è fissata per domenica 10 maggio 2015: Allein per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Antey-Saint-André per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Aosta per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 27 consiglieri comunali; Arvier per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Avise per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Aymavilles per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Bard per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Bionaz per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Brissogne per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Brusson per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Challand-Saint-Anselme per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Challand-Saint-Victor per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Chambave per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Chamois per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Champdepraz per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Champorcher per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Charvensod per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Châtillon per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Cogne per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Donnas per l'e-

lezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Doues per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Emarèse per l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Etroubles l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Fénis per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Fontainemore l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Gignod per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Gressan per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Gressoney-La-Trinité l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Gressoney-Saint-Jean l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Hône per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Introd l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Issogne per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Jovençon l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; La Magdeleine l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; La Salle per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; La Thuile l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Lillianes l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Montjovet per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Morgex per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Nus per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Ollomont l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Oyace l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Perloz l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Pollein per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Pontboset l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Pontey l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Pont-Saint-Martin per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Pré-Saint-Didier per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Quart per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Rhêmes-Notre-Dame l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Rhêmes-Saint-Georges l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Roisan per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Saint-Christophe per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Saint-Denis l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Saint-Marcel per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Saint-Nicolas l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Saint-Oyen l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Saint-Pierre per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Saint-Rhémy-en-Bosses l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Saint-Vincent per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Sarre per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Torgnon l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Valgrisenche l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Valpelline l'elezione di n. 11 consiglieri comunali; Valtournenche per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Verrayes per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Verrès per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Villeneuve per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali.

Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 10 maggio 2015, si verificassero i casi previsti dall'art. 52bis, comma 8, 53, comma 4 e dall'art. 56, comma 1 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 il turno di ballottaggio viene fissato per il giorno di domenica 24 maggio 2015.

Aosta, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Augusto ROLLANDIN

**CALENDARIO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI
DEL 10 MAGGIO 2015**

MARTEDÌ 10 MARZO

61° giorno antecedente quello della votazione

Publicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 10 maggio e del turno di ballottaggio per domenica 24 maggio 2015.

ENTRO MERCOLEDÌ 18 MARZO

8° giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali

Accertamento da parte del Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale, dell'esistenza e del buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957).

ENTRO LUNEDÌ 23 MARZO

3° giorno antecedente la pubblicazione del manifesto di convocazione comizi

Scadenza del termine della 1ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) cancellazione degli elettori deceduti;
- b) cancellazioni degli elettori emigrati in altri Comuni;
- c) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

GIOVEDÌ 26 MARZO

45° giorno antecedente quello della votazione

Publicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Scadenza del termine della 2ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;
- b) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del Comune.

Data dalla quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

DA MARTEDÌ 31 MARZO A LUNEDÌ 20 APRILE

Tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione.

Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

ENTRO MARTEDÌ 31 MARZO

5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Termine entro cui i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune in cui sono residenti devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ENTRO DOMENICA 5 APRILE

10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

La commissione elettorale comunale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (10 maggio). Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Pubblicazione della seconda copia del citato elenco all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. n. 223).

Deposito della terza copia dell'elenco nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, del T.U. n. 223).

DA MARTEDÌ 7 APRILE A GIOVEDÌ 9 APRILE

dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

La giunta comunale provvede a stabilire gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (propaganda elettorale - art. 3 della legge 25 aprile 1975, n. 130).

La giunta comunale entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse, provvede a delimitare, ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alla propaganda elettorale (art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

ENTRO VENERDÌ 10 APRILE

30° giorno antecedente quello della votazione

Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di seggio (art. 23, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette ai Sindaci l'elenco dei Presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali (art. 20, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

VENERDÌ 10 APRILE

30° giorno antecedente quello della votazione

ore 8:

Inizio della presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di collegato vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, e dei consiglieri comunali, alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, richiamato anche dall'art. 32bis, comma 4, della citata legge) la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale, le candidature e le liste presentate.

Scadenza del termine della 3ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) iscrizione di coloro che riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) iscrizione di coloro che per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 6, del T. U. 20 marzo 1967, n. 223).

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlante su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

SABATO 11 APRILE

29° giorno antecedente quello della votazione

ore 12:

Termine della presentazione delle liste dei candidati alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, richiamato anche dall'art. 32bis, comma 4, della citata legge), la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale, le candidature e le liste presentate.

ENTRO DOMENICA 12 APRILE

giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste

La Commissione elettorale circondariale esamina e verifica le candidature (art. 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO MARTEDÌ 14 APRILE

26° giorno antecedente quello della votazione

La Commissione elettorale circondariale, sentiti eventualmente i delegati di lista, decide, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

La Commissione procede quindi al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da attribuire ai candidati e alle liste.

Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente trasmesse al Sindaco per la stampa del manifesto e al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede.

MERCOLEDÌ 15 APRILE

20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Termine entro il quale il Sindaco deve provvedere all'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

DA MERCOLEDÌ 15 APRILE A LUNEDÌ 20 APRILE

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (art. 24 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 23 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO LUNEDÌ 20 APRILE

20° giorno antecedente quello della votazione

Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio all'interessato (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

SABATO 25 APRILE

15° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 24, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4). Lo scrutatore deve comunicare al Sindaco, entro 48 ore dalla notifica della nomina, l'eventuale grave impedimento che non gli consente di esercitare tale funzione. Il Sindaco provvede a sostituire gli impediti con elettori scelti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Scadenza del termine della quarta tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale e della Commissione elettorale circondariale. Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune vanno sottoscritte, in ogni pagina, dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale. Le liste elettorali sezionali tenute presso la Commissione elettorale circondariale vanno, invece, sottoscritte da tutti i componenti la Commissione stessa.

ENTRO GIOVEDÌ 30 APRILE

10° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici Elettorali di Sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO SABATO 2 MAGGIO

8° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale il Sindaco deve provvedere all'affissione del manifesto recante le liste dei candidati (art. 36, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Invio al Sindaco da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 21, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DA MARTEDÌ 5 MAGGIO

5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte pervenute dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO GIOVEDÌ 7 MAGGIO

3° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 24, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Consegna al Sindaco da parte dell'Ufficio elettorale regionale, del materiale elettorale per le operazioni delle Sezioni e della votazione (art. 31, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DA VENERDÌ 8 MAGGIO

2° giorno antecedente quello della votazione

Da tale data l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (art. 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO VENERDÌ 8 MAGGIO

2° giorno antecedente quello della votazione

Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso il seggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata al presidente del seggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

SABATO 9 MAGGIO

giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ore 16:

Il Sindaco provvede alla consegna al presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DOMENICA 10 MAGGIO

Giorno della votazione

ore 7:

Ricostituzione del seggio.

Eventuale presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ore 23:

Chiusura della votazione (art. 47, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Accertamento del numero dei votanti (art. 51, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Completamento delle operazioni previste dall'art. 51 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Giorno successivo a quello della votazione

ore 8:

Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, che devono essere ultimate entro le ore sedici (art. 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Il presidente di seggio, terminate le operazioni di scrutinio, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che abbiano una sezione unica, procede alla proclamazione degli eletti (art. 64 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

entro le ore 17:

Il presidente della prima sezione, terminate le operazioni di scrutinio, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che abbiano più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, per il riepilogo dei voti e per la proclamazione degli eletti (art. 65 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

MARTEDÌ 12 MAGGIO

Secondo giorno successivo a quello della votazione

Comune di Aosta

L'Ufficio centrale elettorale riepiloga i voti delle sezioni e procede alla proclamazione degli eletti (art. 69 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

TURNO DI BALLOTTAGGIO

BALLOTTAGGIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI.

L'art. 52bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti in caso di parità di voti tra le due liste che abbiano ottenuto in egual misura il maggiore numero di voti si proceda ad un turno di ballottaggio, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione.

BALLOTTAGGIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 15.000 ABITANTI.

L'art. 53, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco), si proceda ad un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione.

BALLOTTAGGIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI (AOSTA).

L'art. 56, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 dispone che, qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si proceda ad un secondo turno elettorale, tra i due candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco) che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data del primo turno.

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN ORDINE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale comunicherà alla Commissione elettorale circondariale il mancato raggiungimento del "quorum" richiesto al primo turno; l'adunanza dei presidenti di seggio o, nei comuni con una sola sezione, i presidenti stessi, comunicheranno alla Commissione elettorale circondariale l'eventuale parità di voti.

La Commissione provvede, entro il giorno successivo alla comunicazione dei nominativi dei candidati o delle liste ammessi al ballottaggio, al sorteggio per la determinazione del numero d'ordine da assegnare agli stessi sulle schede di votazione e sul manifesto, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e al Sindaco interessato.

SABATO 23 MAGGIO

giorno antecedente quello del ballottaggio

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ore 16:

Il Sindaco provvede alla consegna al presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Autenticazione (firma) e vidimazione (bollo) delle schede per la votazione (art. 48 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DOMENICA 24 MAGGIO

Giorno della votazione

ore 7:

Ricostituzione del seggio:

Eventuale presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ore 23:

Chiusura della votazione. Operazioni di scrutinio (art.47, comma 3, legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Il presidente del seggio, terminate le operazioni di scrutinio, nei Comuni sino a 15.000 abitanti che abbiano una sola sezione, procede alla proclamazione degli eletti.

I presidenti dei seggi, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che abbiano più di una sezione, terminate le operazioni di scrutinio, rinviando alle ore 8 del giorno successivo (lunedì 25 maggio) le operazioni per la proclamazione degli eletti, da pronunciarsi in seno alla "Adunanza dei Presidenti".

I presidenti dei seggi, nel comune di Aosta, terminate le operazioni di scrutinio, rinviando al martedì successivo (martedì 26 maggio) le operazioni per la proclamazione degli eletti, da pronunciarsi in seno all' "Ufficio centrale"(art. 69, comma 6, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).